

**Decreto federale  
che approva la Convenzione n. 183  
dell'Organizzazione internazionale del lavoro  
sulla protezione della maternità**

*Progetto*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup> (Cost.);

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 10 novembre 2011<sup>2</sup>,

*decreta:*

*Minoranza* (Bortoluzzi, Borer, Estermann, Frehner, Kleiner, Scherer, Stahl, Triponez)

*Non entrata in materia*

**Art. 1**

<sup>1</sup> La Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità del 15 giugno 2000<sup>3</sup> è approvata.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

**Art. 2**

La legge federale del 13 marzo 1964<sup>4</sup> sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio è modificata come segue:

*Art. 35a cpv. 2*

<sup>2</sup> Le donne incinte possono assentarsi dal lavoro mediante semplice avviso. Alle madri allattanti deve essere concesso il tempo necessario all'allattamento. L'ordinanza stabilisce la durata del tempo dedicato all'allattamento da considerare tempo di lavoro retribuito.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2012 1503

<sup>3</sup> RS ...; FF 2012 1521

<sup>4</sup> RS 822.1

**Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141*a* Cost.).

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'articolo 2.